REGIONE SICILIA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

"GARIBALDI"

Catania

DELIBERAZIONE N. 1152 **del** 09 NOV. 2023

Oggetto: Rinnovo protocollo d'intesa per l'assegnazione temporanea del Dott. Antonio Pizzardi – Collaboratore Amministrativo Professionale - Area professionisti della salute e funzionari Cat. D - presso il Dipartimento ASOE dell'Assessorato Regionale della Salute.

Proposta n° 1186 **del** 06/11/2023

STRUTTURA PROPONENTE

U.O.C. Affari Generali

L'istruttore
Dott. Alfio Marchese

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della U.O.C.
Dott.ssa Ersilia Riggi

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il **Commissario Straordinario**, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con D.A. n. 53 del 29.12.2022 (rettificato con D.A. n. 01/2023), prorogato con D.A. 28/2023

ed ulteriormente prorogato con D.A. n. 32/2023 del 27.10.2023

con l'assistenza del Segretario, ***Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi*** ha adottato la seguente deliberazione

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali

Visto il CCNL Comparto Sanità triennio 2019 -2021;

Vista la Legge 241/1990 che prevede "... *la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

Visto il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale all'art. 23 - bis, comma 7, prevede che "*la possibilità sulla base di protocolli di intesa tra le parti, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, possano disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni*";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 14.09.2009 "Norme di riordino del Servizio Sanitari Regionale";

Vista la determinazione ANAC n. 7 del 21.10.2010, che ha chiarito che: "*l'art. 15 della L. 241/1990 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività*";

Premesso che, con delibera n. 1377 del 09.11.2022 l'ARNAS Garibaldi ha preso atto ed autorizzato la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra l'Assessorato regionale per la salute, Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, relativo alla collaborazione per la realizzazione di talune attività, attraverso l'attività di supporto, dal 14.11.2022 il 14.11.2023, con facoltà di ulteriore rinnovo, nelle modalità previsti dallo stesso Protocollo d'Intesa ed a titolo gratuito, del Collaboratore Amministrativo Professionale, Dott. Antonio Pizzardi;

Che, con nota prot. 34318 del 04.10.2023 del Dipartimento Regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, acquisita Prot. Gen. n. 17262, è stato richiesto il rinnovo del protocollo d'intesa per l'Assegnazione Temporanea presso in servizio 5 "promozione della salute" dello stesso Dott. Antonio Pizzardi, per un ulteriore periodo dal 15.11.2023 al 14.11.2024;

Che, con la medesima nota è stata trasmessa la relativa bozza di protocollo d'intesa, da dove si evince che gli accesi mensili del dipendente presso il Dipartimento ASOE saranno otto, che l'Azienda curerà le retribuzioni dovute allo stesso, previa verifica delle presenze, che tutti gli oneri connessi all'attività di collaborazione restano a carico all'amministrazione di appartenenza né alcun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto al dipendente, oltre agli istituti contrattuali e agli incarichi in essere, con l'eccezione del solo rimborso chilometrico documentato sempre a carico dell'azienda;

Che, con nota prot. 5624/AAGG del 24.10.2023, è stata trasmessa all'Unità Operativa della sede di servizio del dipendente copia della bozza del protocollo d'intesa;

Ritenuto di prendere atto della nota prot. 34318 del 04.10.2023 del Dipartimento Regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, acquisita Prot. Gen. n. 17262, con la quale è stato richiesto il rinnovo del

protocollo d'intesa per l'Assegnazione Temporanea presso in servizio 5 "promozione della salute", del dipendente dell'ARNAS, Collaboratore Amministrativo Professionale - Area dei professionisti della salute e dei funzionari, Dott. Antonio Pizzardi a far data dal 15.11.2023 fino al 14.11.2024;

Ritenuto di prendere atto e sottoscrivere il protocollo d'intesa trasmesso con la nota prot. 34318 del 04.10.2023, acquisita Prot. Gen. n. 17262, del Dipartimento Regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, da dove si evince, in particolare, che gli accesi mensili previsti per il Dott. Antonio Pizzardi, presso lo stesso Dipartimento saranno otto, che l'Azienda curerà le retribuzioni dovute al dipendente, previa verifica delle presenze, che tutti gli oneri connessi all'attività di collaborazione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza né alcun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto al dipendente, oltre agli istituti contrattuali e agli incarichi in essere, con l'eccezione del solo rimborso chilometrico documentato sempre a carico dell'azienda;

Ritenuto di autorizzare l'assegnazione, giusta nulla osta del Commissario Straordinario del 06.11.2023, nei termini e nelle modalità indicate sopra, del Dott. Antonio Pizzardi, dipendente di questa ARNAS, presso il Servizio 5 "Promozione della Salute" del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute, per le attività istituzionali concordate in seno al Protocollo d'Intesa, nei termini e nelle modalità ivi indicate;

Ritenuto di dare atto che il trattamento stipendiale del suddetto dipendente resterà a carico di questa ARNAS e nessun altro compenso aggiuntivo sarà riconosciuto al dipendente, oltre agli istituti contrattuali e agli incarichi in essere, con l'eccezione del solo rimborso chilometrico documentato, rimborsato in sede di negoziazione del budget dall'Assessorato regionale della salute;

Ritenuto di trasmettere copia della presente al Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute, al Dott. Antonio Pizzardi ed al Settore Gestione Risorse Umane;

Munire la presente deliberazione della clausola dell'esecutività immediata.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte di:

Prendere atto della nota prot. n. 34318 del 04.10.2023 del Dipartimento Regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, acquisita Prot. Gen. n. 17262, con la quale è stato richiesto il rinnovo del protocollo d'intesa per l'Assegnazione Temporanea presso in serv. 5 "promozione della salute", del dipendente dell'ARNAS,

Collaboratore Amministrativo Professionale - Area dei professionisti della salute e dei funzionari, Dott. Antonio Pizzardi a far data dal 15.11.2023 fino al 14.11.2024.

Prendere atto e sottoscrivere il protocollo d'intesa trasmesso con la nota prot. 34318 del 04.10.2023, acquisita Prot. Gen. n. 17262, del Dipartimento Regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, da dove si evince, in particolare, che gli accesi mensili previsti per il Dott. Antonio Pizzardi, presso lo stesso Dipartimento saranno otto, che l'Azienda curerà le retribuzioni dovute al dipendente, previa verifica delle presenze, che tutti gli oneri connessi all'attività di collaborazione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza né alcun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto al dipendente, oltre agli istituti contrattuali e agli incarichi in essere, con l'eccezione del solo rimborso chilometrico documentato sempre a carico dell'azienda.

Autorizzazione all'assegnazione, nei termini e nelle modalità indicate sopra, del Dott. Antonio Pizzardi, dipendente di questa ARNAS, presso il Servizio 5 "Promozione della Salute" del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute, per le attività istituzionali concordate in seno al Protocollo d'Intesa, nei termini e nelle modalità ivi indicate.

Dare atto che il trattamento stipendiale del suddetto dipendente resterà a carico di questa ARNAS e nessun altro compenso aggiuntivo sarà riconosciuto al dipendente, oltre agli istituti contrattuali e agli incarichi in essere, con l'eccezione del solo rimborso chilometrico documentato a carico dell'azienda, rimborsato in sede di negoziazione del budget dall'Assessorato regionale della salute.

Trasmettere copia della presente al Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute, al Dott. Antonio Pizzardi e al Settore Gestione Risorse Umane;

Munire la presente deliberazione della clausola dell'esecutività immediata.

Allegato parte integrante e sostanziale: Protocollo d'intesa.

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore dell'U.O.C. Affari generali e, pertanto,

Prendere atto della nota prot. 34318 del 04.10.2023 del Dipartimento Regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, acquisita Prot. Gen. n. 17262, con la quale è stato richiesto il rinnovo del protocollo d'intesa per l'Assegnazione Temporanea presso in servizio 5 "promozione della salute", del dipendente dell'ARNAS. Collaboratore Amministrativo Professionale - Area dei professionisti della salute e dei funzionari, Dott. Antonio Pizzardi a far data dal 15.11.2023 fino al 14.11.2024.

Prendere atto e sottoscrivere il relativo protocollo d'intesa trasmesso con la nota prot. 34318 del 04.10.2023 del Dipartimento Regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, acquisita Prot. Gen. n. 17262, da dove si evince, in particolare, che gli accesi mensili previsti per il Dott. Antonio Pizzardi, presso lo stesso Dipartimento saranno otto, che l'Azienda curerà le retribuzioni dovute al dipendente, previa verifica delle presenze, che tutti gli oneri connessi all'attività di collaborazione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza né alcun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto al dipendente, oltre agli istituti contrattuali e agli incarichi in essere, con l'eccezione del solo rimborso chilometrico documentato sempre a carico dell'azienda.

Autorizzare l'assegnazione, nei termini e nelle modalità indicati sopra, del Dott. Antonio Pizzardi, dipendente di questa ARNAS, presso il Servizio 5 "Promozione della Salute" del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute, per le attività istituzionali concordate in seno al Protocollo d'Intesa, nei termini e nelle modalità ivi indicate.

Dare atto che il trattamento stipendiale del suddetto dipendente resterà a carico di questa ARNAS e nessun altro compenso aggiuntivo sarà riconosciuto al dipendente, oltre agli istituti contrattuali e agli incarichi in essere, con l'eccezione del solo rimborso chilometrico documentato a carico dell'azienda, rimborsato in sede di negoziazione del budget dall'Assessorato regionale della salute.

Trasmettere copia della presente al Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute, al Dott. Antonio Pizzardi e al Settore Gestione Risorse Umane;

Munire la presente deliberazione della clausola dell'esecutività immediata.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Antino)

Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)

Il Commissario Straordinario
(dott. Fabrizio De Nicola)

Il Segretario
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

_____

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al

_____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e

contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

_____

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- [x] immediatamente
- [ ] perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- [ ] a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - **a.** nota di approvazione prot. n. _____ del _____
  - **b.** per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

_____

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2023, il giorno_____ del mese di _____

TRA

l'Assessorato regionale per la Salute, Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (di seguito denominato "Dipartimento"), rappresentato per la sua carica dal Dirigente Generale Dott. Salvatore Requirez

E

l'Azienda ARNAS Garibaldi di Catania, con sede in Catania, Piazza Santa Maria del Gesù 5, rappresentata dal Dott. Fabrizio De Nicola, nominato Commissario Straordinario con D.A. n.53/2022 e prorogato nell'incarico con D.A. n.28/2023, nella qualità di Azienda titolare del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il dipendente Dr. Antonio Pizzardi, nato a Gela il 07/01/1975 e residente in Catania Via Anapo 19/D, con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale

di seguito congiuntamente definite per brevità anche "Parti"

Premesso che

1. tra le molteplici attività che si intestano al Dipartimento, per le quali è necessario assicurare la continuità dell'azione amministrativa, rivestono carattere strategico quelle che attengono le attività programmatiche sulle azioni di intervento di Piano Sanitario Nazionale (PSN);
2. nell'ambito dell'amministrazione regionale, per alcune figure professionali presenti nell'organico si registrano carenze e/o assenza di specifiche competenze, per cui le Parti convengono di adottare comuni iniziative di supporto e di collaborazione, la cui finalità è quella di accrescere le reciproche competenze professionali e sviluppare un'integrazione culturale, attraverso profili e funzioni amministrative, giuridiche, economico-contabile, finalizzata ad utile apporto allo svolgimento delle attività di pertinenza del Servizio 5 "Promozione della salute";

Per tali ragioni

Vista la Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme di riordino del Servizio Sanitario Regionale", in particolare, gli articoli 8 e 9 sulla istituzione ed organizzazione delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che, nel definire le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ed in particolare l'art. 23-bis, comma 7, che prevede

la possibilità che sulla base di protocolli d'intesa tra le parti, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto legislativo, possano disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni;

tutto ciò premesso le Parti tra loro convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Oggetto)

Con il presente accordo le Parti, nell'ambito degli interessi istituzionali reciproci, si impegnano a collaborare per la realizzazione di talune attività.

Art. 2

(Obblighi delle Parti)

L'Azienda ARNAS Garibaldi, titolare del rapporto di lavoro del Dr. Antonio Pizzardi, si impegna a garantire la continuità della prestazione lavorativa resa dal medesimo dipendente, al fine di consentire lo svolgimento delle attività sopra individuate. Nello specifico, il dipendente presterà la propria attività lavorativa presso il Dipartimento (DASOE), Servizio 5 "Promozione della Salute", a far data dal 15 novembre 2023 fino al 14 novembre 2024 per un numero di accessi giornalieri da distribuirsi mensilmente secondo le esigenze dell'attività da svolgersi, determinato in massimo n. 8 giorni;

L'Azienda ARNAS Garibaldi di Catania si impegna ad assolvere gli obblighi di retribuzione e contribuzione previdenziale ed assistenziale per la totalità del monte orario e a riconoscere il servizio sostitutivo di mensa a seguito di presentazione dei giustificativi da parte del dipendente, l'Assessorato Regionale della Salute terrà conto dell'attuazione del presente accordo in sede di ripartizione per l'assegnazione del budget;

Il Dipartimento metterà a disposizione le risorse e/o i locali per lo svolgimento delle attività assicurando l'adempimento degli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché alle norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Il Dipartimento, attraverso un suo referente, provvederà a trasmettere mensilmente all'Azienda di appartenenza i tabulati di rilevazione delle presenze, debitamente verificati e sottoscritti, relativi al dipendente *de quo*, che presterà la propria attività presso il Dipartimento.

La predetta Azienda, previa verifica delle presenze/assenze del suddetto dipendente, curerà il pagamento delle retribuzioni dovute.

Tutti gli oneri connessi all'attività di collaborazione restano in carico all'amministrazione di appartenenza né alcun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto al dipendente, con l'eccezione del solo rimborso chilometrico documentato e sempre a carico dell'azienda, oltre agli istituti contrattuali e agli incarichi in essere, si precisa altresì che l'attività resa nell'ambito del rapporto di convenzione deve essere intesa come orario di servizio e sarà considerata ai fini della valutazione di performance da parte dell'Azienda.

Ogni attività prevista nel presente accordo si applicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento delle Amministrazioni e le Parti danno atto che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.

Al fine di perseguire il generale sviluppo delle attività oggetto di collaborazione e l'efficace realizzazione delle stesse, nonché l'efficiente partecipazione del dipendente, Dr. Antonio Pizzardi, le Parti convengono di designare quali referenti il Dirigente Responsabile del Servizio 5 "Promozione della Salute" per il Dipartimento cui verrà assegnata l'unità, e la Direzione Amministrativa per l'Azienda ARNAS Garibaldi di Catania del dipendente.
Gli aspetti relativi alla gestione delle presenze/assenze del dipendente Dr. Antonio Pizzardi che espleterà l'attività presso il Dipartimento, saranno curati dalle competenti strutture del Dipartimento e dell'Azienda di appartenenza;

Art. 3

(Durata)

Il presente accordo ha efficacia a far data dal 15 novembre 2023 fino al 14 novembre 2024 con facoltà di ulteriore rinnovo;
Ogni modifica e/o integrazione del presente Protocollo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti;

Art. 4

(Informativa trattamento dati)

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento comunitario 2016/679, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente protocollo.
Ai sensi del regolamento sopracitato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme e sicurezza.

Art. 5

(Recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare alle altre Parti con un preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, mediante trasmissione con posta certificata.

Art. 6

(Controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente protocollo.

In caso di mancata risoluzione bonaria, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante il Codice di Procedimento Amministrativo.
Per quanto non previsto nel presente protocollo potrà rinviarsi alle specifiche normative vigenti.

Il presente protocollo consta di sei articoli ed è firmato in due originali.

Catania,

Per l'Azienda

* *f.to* Il Commissario Straordinario, Fabrizio De Nicola

Palermo,

Per il Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

* *f.to* Il Dirigente Generale, Salvatore Requirez

*firma autografata sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993